ACCORDO COLLETTIVO TERRITORIALE di SECONDO LIVELLO

per l’erogazione del Premio di Risultato

Il giorno 9 ottobre 2023, in Roma, in presenza ed attraverso collegamento telematico con piattaforma Microsoft Teams, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per l’emergenza della pandemia COVID – 19.

tra

La **Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna,** rappresentata dal Direttore Dott. Maurizio Aletti e dalla Dott.ssa Maria Carrozza (nel prosieguo per brevità indicata anche come la Federazione) con l’assistenza degli avv.ti Franco Raimondo Boccia e Carlo Bozzi.

e

La **Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI)** rappresentata dai Sig.ri Mauro Alibranti, Caterina Stramenga, Lorenzo Ridolfi, Silvia Costantini, Simona Michesi, Carmela Di Genova, Iacopo Serafini, Enrico Sambo, Andrea Cardia, Emanuele Cabbo.

La Federazione Italiana Reti dei Servizi e del Terziario (FIRST-CISL) rappresentata dai Sigg.ri Marco Rosati, Gaetano Penna e Alessandro Scorsini.

La **Federazione Italiana Sindacato Assicurazioni Credito (FISAC/CGIL)** rappresentata dai Sigg.ri Fabrizio Petrolini, Roberta Salamoni, Gianluca Franco, Cinzia Chiaperotti.

La Uil Credito e Assicurazioni (UILCA) rappresentata dai Sigg.ri Paolo Crielesi, David Milita, Raffaele Pecchi, Marzia Gatta, Claudia Schina, Riccardo Ruggeri, Augusto Cianca.

La UGL Credito rappresentata dai sig.ri Federico Guidi.

**PREMESSA**

* La legislazione vigente prevede un regime fiscale agevolato (L. 28.12.2015, n. 208, con le modifiche di cui alla L. 11.12.2016, n. 232 e di cui alla L. 29.12.2022, n. 197) per i premi di risultato, derivanti dalla contrattazione di secondo livello, di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili. Alle suddette disposizioni della legge è stata data attuazione con il D.M. del 25.3.2016;
* La legislazione vigente sopra richiamata prevede la possibilità per i lavoratori di impiegare le somme dovute quale premio di risultato per l’acquisto di beni e servizi in conformità a quanto previsto dall’art. 51, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 con i benefici fiscali stabiliti nella stessa norma;
* L’art. 29 del CCNL per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali delle BCC/CRA (di seguito “CCNL”), come rinnovato con Accordo del 9/1/2019, prevede la trattativa di secondo livello per la stipula dei contratti integrativi ai quali è demandato, tra le altre materie, la trattativa per il premio di risultato da commisurare ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, sulla base del metodo e dei criteri stabiliti nell’art. 48 e nell’Allegato F del suddetto CCNL;
* L’Accordo nazionale di rinnovo del CCNL del 11 giugno 2022, integrato con riferimento al Premio di Risultato dall’accordo nazionale del 14.12.2022, sottoscritti da Federcasse e Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo hanno confermato l’applicazione, per l’erogazione del Premio di risultato 2023 (bilanci 2022), della disciplina di cui agli artt. 29, 48 ed allegato F del CCNL 9 gennaio 2019;
* Le Parti, stante le disposizioni sopra richiamate dell’accordo del 11.6.2022 e del 14.12.2022 hanno convenuto di contrattare e definire il Premio di Risultato da erogare nell’anno 2023 (esercizio 2022) in forza della regolamentazione contenuta nel CIIR del 2009;
* A tal fine sono stati trasmessi alle Organizzazioni Sindacali Interregionali i dati di bilancio relativi all’esercizio 2022, utili per l’erogazione del PDR 2023, che sono stati sottoposti a verifica tecnica. All’esito dell’incontro le parti hanno condiviso le risultanze tecniche dei dati utili al calcolo del Premio di Risultato da poter erogare nell’anno 2023 con riferimento ai bilanci dell’anno 2022 ed hanno convenuto di applicare i criteri ed i parametri di cui all’art. 1 del CIIR del 27.11.2009, per il relativo confronto negoziale;
* Le Parti, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 184 e 184 bis, della L. 28.12.2015, n. 208, come modificato dall’art. 1, comma 160, della L. 11.12.2016 n. 232, hanno convenuto di consentire a tutti i lavoratori di chiedere la trasformazione del premio in prestazioni di “Welfare” in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Le parti, tutto ciò premesso,

**convengono quanto segue**

1. La premessa è parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. Il presente accordo individua una specifica disciplina per l’erogazione del Premio di Risultato di cui al Contratto Collettivo Integrativo Interregionale di secondo livello del 27.11.2009 (nel prosieguo CIIR) e di cui all’art. 29 e all’allegato F del c.c.n.l. per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali delle BCC/CRA del 9.1.2019 nel testo coordinato del 19.12.2019 – confermato nell’accordo di rinnovo del 11.6.2022 e nell’accordo del 14.12.2022 per il PDR da erogare nell’anno 2023 (esercizio 2022) - e tiene conto delle risultanze dei bilanci dell’anno 2022 con riguardo agli indicatori quantitativi di produttività, redditività, ed efficienza di cui all’art. 1 del citato Contratto Integrativo Interregionale di secondo livello. Il premio medio FEDERLUS derivante dall’applicazione degli anzidetti indici è pari ad 2.840,00 Euro;
3. Le parti, tenuto conto dell’incidenza derivante dalla inflazione nella valorizzazione dei titoli e nella crescita del margine di interesse, al fine di armonizzare il Premio da riconoscere al personale delle BCC associate rispetto alla valorizzazione massima relativa degli incrementi assoluti di produttività registrati nel biennio precedente, con l’obiettivo di sterilizzare detti effetti distorsivi, hanno convenuto l’applicazione del multiplo pari a 2,65 del premio medio indicato al punto 2 che precede;
4. Le parti all’esito della verifica dell’impatto degli effetti distorsivi di cui al punto 3 che precede si danno atto che il multiplo di 2,65 del premio medio FEDERLUS, individuato con l’applicazione degli indici e dei criteri di cui al CIIR 27.11.2009, concorre alla determinazione del premio per le Associate BCC di Arborea e BCC di Cagliari, come da Tabella allegata sub “Allegato 1”;
5. Le parti convengono che al solo personale delle Associate BCC di Arborea e BCC di Cagliari aventi diritto alla erogazione del PDR ed iscritti al Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA, venga effettuato a carico dell’Azienda un versamento aggiuntivo allo stesso Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA pari allo 0,5 del Premio Medio FEDERLUS indicato al punto 2 che precede. Detto versamento aggiuntivo non è parametrato ed è riproporzionato in base a quanto previsto dall’art. 4 Allegato F al CCNL 9.1.2019;
6. Il presente accordo si applica a tutti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Aziende associate alla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna.
7. In applicazione di quanto fin qui convenuto, le parti convengono che il Premio di Risultato (a valere sul Valore di Produttività Aziendale), da erogare nel mese di ottobre dell’anno 2023 - salvo l’esercizio da parte dei lavoratori della facoltà di sostituire al premio le prestazioni di “Welfare” secondo quanto previsto al successivo punto 10 -, è quello di cui alla tabella allegata *sub* “Allegato 1” che forma parte integrante del presente accordo; tabella che individua, per ciascuna BCC: le fasce di riferimento; l'indice *c*omposto; la percentuale; l’applicazione del multiplo di 2,65 correttivo dell’effetto distorsivo; il totale premio da pagare; il numero presunto dei dipendenti aventi diritto; il conseguente premio medio per dipendente.
8. Le parti confermano che i criteri di erogazione individuale del Premio di Risultato di cui al presente accordo sono conformi a quanto previsto nell’art. 29 del CCNL 9.1.2019 nel testo coordinato 19.12.2019, in applicazione dei criteri di cui all’Allegato “F” allo stesso c.c.n.l., confermato per il Premio da erogarsi nell’anno 2023 dall’accordo di rinnovo del 11.6.2022 e nell’accordo del 14.12.2022. Le parti confermano che ai fini della consuntivazione delle assenze per malattia verrà data applicazione all’Accordo Sindacale del 9.6.2020 sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e Federcasse;
9. Ai dipendenti della Federazione delle BCC del Lazio Umbria Sardegna sarà pagato un Premio di Risultato pari alla media dei premi corrisposti dalle BCC aderenti e potranno avvalersi della facoltà prevista al punto 10 di trasformare, in tutto o in parte, l’erogazione del premio con le prestazioni di “Welfare”.
10. Le Parti, considerato quanto disposto dall'art. 1, comma 184 e 184 bis, L. 208/15, (come modificati dall’art. 1, comma 160, L. 232/2016), in forza del quale i premi di risultato possono essere fruiti, per scelta del lavoratore, e trasformati, in tutto o in parte, nei servizi di Welfare di cui all’art. 51 del T.U.I.R., concordano quanto segue:
11. I lavoratori destinatari del premio, fermi restando i requisiti di reddito previsti dalla normativa richiamata, potranno scegliere su base volontaria la modalità di erogazione del Premio di Risultato, convertendo l’importo maturato o una parte di questo nei servizi di Welfare anche in favore dei propri familiari, compresa la devoluzione, anche parziale, alla previdenza integrativa complementare;
12. Ciascun Azienda Associata individuerà i servizi di Welfare da offrire ai propri dipendenti e le modalità, conformi alla legislazione vigente per consentire agli stessi di optare per tali servizi in trasformazione del Premio. In via esemplificativa i servizi di Welfare potranno riguardare:

* La Previdenza Complementare:
* L’assistenza sanitaria;
* Le spese sostenute per l'educazione e l'istruzione dei propri familiari;
* Spese sostenute per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali;
* Trasporto pubblico;
* Voucher;
* Opere o servizi utilizzabili dai dipendenti presso aziende convenzionate finalizzate alla educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria;

1. Al fine di favorire il benessere dei lavoratori e soddisfare le esigenze di vita attraverso le anzidette misure di Welfare in caso di opzione per la fruizione dei servizi di Welfare, in trasformazione del premio, l’Azienda aggiungerà all'importo destinato dal lavoratore agli stessi servizi, un contributo a proprio carico pari al 20% dell'importo stesso nel rispetto dei limiti di cui alla legislazione vigente;
2. Tutte le misure di welfare sono fruibili entro il 31/12/2024 e la relativa documentazione tramite piattaforma dovrà essere prodotta contestualmente alla richiesta entro e non oltre il 30/11/2024.

In caso di mancata fruizione del welfare, le somme optate e parzialmente non fruite saranno devolute (di default) alla posizione del lavoratore presso il Fondo Pensione a cui risulta iscritto, con applicazione della relativa disciplina fiscale tempo per tempo vigente e senza ingenerare costi ulteriori a carico dell’azienda.

1. I Lavoratori che intendono avvalersi della facoltà prevista al punto 10 che precede dovranno esprimere la loro volontà di avvalersi delle prestazioni di Welfare entro e non oltre il 18 ottobre 2023 alla BCC di appartenenza, secondo le modalità stabilite da ciascuna Azienda Associata. In mancanza di scelta, o in caso di opzione parziale, il premio o la parte residua verrà corrisposto come previsto al punto 7 che precede. Le Parti convengono che il suddetto termine ed il termine di cui al punto 7 possono essere derogati con Accordo tra l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali;
2. Le parti si danno atto che il premio di risultato erogato in forza del presente accordo risponde ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili e si danno atto ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 25 marzo 2016, che il presente accordo collettivo è conforme ai criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività e redditività, di cui all'articolo 1, commi 182-189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificati dall’art. 1, comma 160, L. 11.12.2016, n. 232, e del D.M. 25 marzo 2016, nonché dalle Circolari dell'Agenzia delle Entrate.
3. Le Parti convengono di svolgere entro il 30 novembre 2023 un incontro avente ad oggetto le eventuali problematiche connesse alla erogazione del premio, anche con riferimento a quanto previsto ai punti 4 e 5 che precedono, e/o alla trasformazione dello stesso premio in servizi di Welfare.

*All 1: Tabella Premio*

Roma, lì 9 ottobre 2023.

FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

DEL LAZIO, UMBRIA, SARDEGNA

FABI FIRST CISL FISAC CGIL UGL CREDITO UILCA